



Comune di OVIGLIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E PARCHI DI DIVERTIMENTO

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I - Oggetto del regolamento		Capo V – Casi particolari
1	Oggetto del Regolamento	16	Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse
2	Destinazione delle aree	17	Rinunce e subentri
3	Concessione delle aree	18	Sostituzioni
	Capo II – Definizioni	19	Cessioni
4	Definizione dei parchi di divertimento non permanenti	20	Nuovi richiedenti
5	Determinazione della categoria dei parchi di divertimento		Capo VI – Disposizioni finali
6	Parchi di divertimento con organizzatore	21	Tutela dei dati personali
7	Piccoli complessi di attrazione	22	Norme abrogate
8	Circhi equestri	23	Pubblicità del Regolamento
9	Teatri viaggianti	24	Vigilanza - Sanzioni
10	Spettacoli viaggianti	25	Entrata in vigore
	Capo III – Domanda di concessione – contenuto		
11	Domanda di concessione		
12	Ulteriore contenuto delle domande		
	Capo IV – Istruttoria ed esito delle domande		
13	Istruttoria e esito delle domande		
14	Obblighi relativi all'espletamento dell'attività		
15	Definizione di abituale concessionario		

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio dei parchi di divertimento non permanenti, dei parchi di divertimento con organizzatore, dei piccoli complessi di attrazioni, dei circhi equestri, dei teatri e degli spettacoli viaggianti, in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche.

2. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici di trattenimento, disciplinati dagli articoli 86 e 110 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 2 - Destinazione delle aree

1. L'area comunale disponibili per l'installazione delle attività di cui all'art. 1 è individuata nella Piazza Roma (sede rialzata) e la vicina area verde.

Art. 3 - Concessione dell'area

1. La concessione delle aree è rilasciata dal Responsabile del servizio di Polizia Locale ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri comunque previsti.

2. L'atto di concessione prevede l'esonero del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile in dipendenza della stessa concessione.

CAPO II

DEFINIZIONI

Art. 4 - Definizione dei parchi di divertimento non permanenti

1. Sono parchi di divertimento non permanenti i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni, il cui esercizio si svolge sulla stessa area per un periodo inferiore a 60 giorni lavorativi per anno solare.

2. La presenza di impianti, di attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non riconosciuti quali attrezzature, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337/1968, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate.

Art. 5 - Determinazione delle categorie dei parchi di divertimento

1. I parchi di divertimento sono classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso tra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Art. 6 - Parchi di divertimento con organizzatore

1. Sono parchi di divertimento con organizzatore i complessi di attrazione di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area la cui disponibilità appartiene ad un soggetto, mentre le attrazioni appartengono, oltre che a quest'ultimo, ad uno o più operatori.

Art. 7 - Piccoli complessi di attrazione

1. Per piccoli complessi di attrazioni si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisce un parco divertimenti ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 8 - Circhi equestri

1. Sono circhi equestri i padiglioni destinati a spettacoli di acrobati, di clowns, di animali ammaestrati ed a tutte quelle attività che rientrano nella tradizione circense, incluse nell'elenco istituito a norma dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche.

2. I circhi si dividono in cinque categorie, per le quali si rimanda alle circolari del ministero del turismo e dello spettacolo 27 settembre 1989, n. 4803 e 4804.

Art. 9 - Teatri viaggianti

1. Sono definite attività di teatro viaggiante, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337, e successive modifiche.

Art. 10 - Spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

CAPO III

DOMANDA DI CONCESSIONE – CONTENUTO

Art. 11 - Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di suolo pubblico per una delle attività di cui al capo II, è redatta in bollo ed inviata al comune a mezzo plico postale con avviso di ricevimento entro e non oltre il 15° giorno precedente all'inizio delle attività stesse, PENA L'ESCLUSIONE.

2. Per le domande fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata.

3. Nella domanda i richiedenti dichiarano, pena l'esclusione:

- a) Le complete generalità;
- b) La residenza e l'indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza;
- c) Il codice fiscale;
- d) Il periodo per il quale viene richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio delle attrezzature;
- e) La denominazione ministeriale della attrazione e specificazione del gioco richiesto, il numero di contrassegno ministeriale;
- f) La misura di ingombro della attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane, ecc.);
- g) Il possesso della prescritta autorizzazione debitamente rinnovata annualmente;
- h) Il possesso di eventuali certificati di agibilità o di ogni altra Autorizzazione Amministrativa richiesta per l'esercizio delle attività da ulteriori leggi o regolamenti.

4. In sede di rilascio della concessione vanno prodotti i titoli dimostrativi della veridicità della dichiarazione di cui alle precedenti lettere g) ed h).

Art. 12 – Ulteriore contenuto delle domande

1. La domanda di concessione di cui al precedente articolo 11 va, anche, ulteriormente corredata, secondo il tipo di attrazione, da:

a) PARCHI di divertimento con organizzatore: elenco dei nominativi dei gestori partecipanti al parco di divertimento, con indicato per ciascuno la attrazione proposta, con la relativa documentazione ministeriale e specificazione del gioco richiesto, nonché il numero di contrassegno ministeriale;

b) CIRCHI EQUESTRI ITALIANI: l'area richiesta misurata in metri quadri, comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;

c) CIRCHI EQUESTRI STRANIERI: dichiarazione temporaneamente sostitutiva circa il possesso dei requisiti di revisione annuale della autorizzazione, prevista dal D.M. 13 ottobre 1997.

CAPO IV ISTRUTTORIA ED ESITO DELLE DOMANDE

Art. 13 – Istruttoria ed esito delle domande

1. Il Responsabile del servizio, esaminate le domande presentate, predispone apposite graduatorie degli abituali concessionari, nonché attribuendo i punteggi di cui al successivo articolo 20, apposita graduatoria per i nuovi richiedenti.

2. Il responsabile comunica ai richiedenti l'esito dell'istanza tramite PEC.

4. A parità di punteggio in graduatoria, è data la precedenza al titolare dell'attrazione che presenta maggiori caratteristiche di novità rispetto a quelle oggetto di diverse istanze.

Art. 14 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario provvede al ritiro della concessione entro 7 giorni dalla ricezione della lettera di cui all'art. 13, comma 3, previa consegna della ricevuta del versamento previsto dal regolamento comunale sull'occupazione degli spazi e aree pubbliche.

2. L'area oggetto della concessione dovrà essere mantenuta e riconsegnata nello stato in cui viene consegnata.

3. L'atto di concessione e la licenza di esercizio, sono sempre ostensibili agli agenti di polizia e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.

4. Non può essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.

5. Il titolare esercita esclusivamente nella località, ubicazione e spazio assegnato.

6. Il concessionario esercita esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione.

7. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altra persona.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

11. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100.

12. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 6, 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art.15 - Definizione di abituale concessionari

1. E' da considerarsi abituale concessionario l'operatore che ha ottenuto la concessione di suolo pubblico per almeno i 3 anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui ci si riferisce, con la stessa attrazione e per la stessa area.

2. Gli abituali concessionari, in caso di richieste riguardanti medesimi periodi ed aree, hanno diritto di priorità nei confronti dei nuovi richiedenti.

3. Nella graduatoria degli abituali concessionari la precedenza è data dalla anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, dalla anzianità della licenza.

CAPO V

CASI PARTICOLARI

Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione per pubblico interesse

1. Il Comune può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 17 - Rinunce e subentri

1. L'esercente che intende rinunciare alla concessione è tenuto a comunicare al comune la sua decisione almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo di concessione, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.

2. La rinuncia per più di due anni consecutivi comporta la perdita totale delle attribuzioni di punteggio di cui al precedente art. 13 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

3. I gestori che non danno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perdono il 50% del punteggio spettante, e non sono più considerati concessionari abituali. In tal caso sono accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 13 a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

4. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciatario.

Art. 18 - Sostituzioni

1. Per sostituzione di un'attrazione si intende:

- a) La sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche uguali o molto simili;
- b) La sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche completamente diverse.

2. Ambedue le suddette sostituzioni vanno preventivamente autorizzate pena l'esclusione.

Art. 19 - Cessioni

1. La cessione dell'intera azienda da parte di un abituale concessionario, porta, in capo al cessionario, le prerogative di cui al precedente art. 15.

Art. 20 - Nuovi richiedenti

1. Gli operatori che non sono abituali concessionari ai sensi del precedente art. 15 sono considerati **NUOVI RICHIEDENTI**.

2. Ai nuovi richiedenti sono assegnati, ai fini della graduatoria di cui al precedente art. 13, i seguenti punteggi:

a) **punti 1:** per ogni anno di domanda di partecipazione con esito negativo a partire dagli ultimi 10 anni a prescindere dal tipo di attrazione per cui fu inoltrata l'istanza;

- b) **punti 10:** se la domanda si riferisce ad "un'attrazione di novità". Per "attrazione di novità" si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie decisamente diverse dalle altre;
- c) **punti 2:** se la domanda si riferisce ad un'attrazione che, pur non definibile come "attrazione novità", possieda caratteristiche e tipologie diverse dalle altre presenti in altre richieste;
- d) **punti 2:** per ogni anno di concessione ottenuta negli ultimi 10 anni.
- 3. I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado, e non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione di domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 10 anni.
- 4. Tutti i punteggi sopra detti saranno verificati d'ufficio.
- 5. I punteggi di cui ai punti b), c) e d) non sono tra loro cumulabili.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni.

Art. 22 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23 – Pubblicità del regolamento.

- 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà dato apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione dei Regolamenti comunali

Art. 24 – Vigilanza - Sanzioni.

- 1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, l'Ufficio di Polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
- 2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 25 - Entrata in vigore.

- 1. Il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultima pubblicazione.